



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 221/15/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA [OMISSIS] (IMPRESA INDIVIDUALE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 E S.M.I

(CONTESTAZIONE N. 28/14/DISP)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità www.agcom.it in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), dell'15 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019661 del 28 aprile 2014, e tutti i documenti ad essa allegati;

VISTI l'atto di contestazione n. 28/14/DISP e il verbale di accertamento al medesimo allegato ricevuti dalla ditta in epigrafe a seguito di notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con notizia datane all'interessato mediante avviso postale in data 21 novembre 2014 e con la compiuta giacenza avvenuta in data 1 dicembre 2014 (art. 140 c.p.c.);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore (ditta individuale) [omissis], titolare dell’autorizzazione generale n. 2517 del 2011, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/99 e s.m.i., di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente già posto in capo ai titolari di autorizzazione dal decreto ministeriale n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299 per l’anno 2013 per l’unica sede. Tale somma non include la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento. La segnalazione *de qua* riferisce, infine, che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 9 gennaio 2014.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, con la contestazione n. 28/14/DISP, un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale si è notificata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d. lgs. 261/99 e s.m.i. per mancato pagamento del suddetto contributo annuale.

2. Deduzioni difensive

L’operatore postale (Ditta individuale) [omissis], non ha inviato alcuna memoria difensiva, né è comparsa davanti alla competente Direzione dell’Autorità.

3. Risultanze istruttorie

Con la nota del 4 dicembre 2014, qui pervenuta in data 10 dicembre 2014 (prot. n. 0062470), il MISE DGSCERP titolare del credito relativo al contributo, ha ritenuto di comunicare che l’operatore in data 28 novembre 2014, e quindi in pendenza della compiuta notifica (ovvero nell’arco dei 10 giorni previsti dalla norma per la compiuta giacenza) avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (con decorrenza della giacenza ed avviso al ricevente), aveva provveduto a versare sia il contributo dovuto relativo all’anno 2013, nonché quello relativo all’anno 2014 ed in più le spese di maggiorazione. Pertanto, il MISE DGSCERP comunicava di prendere atto dell’avvenuto adempimento in data 28

novembre 2014 da parte della ditta in epigrafe in relazione alla condotta originariamente segnalata (mancato versamento del contributo per l'anno 2013).

4. Valutazioni dell'Autorità

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'avvenuto adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013) da parte di [omissis] (impresa individuale), in costanza del perfezionamento della notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (giacenza giorni dieci). Peraltro, con la suddetta nota del 4 dicembre 2014 qui pervenuta in data 10 dicembre 2014 (prot. n. 0062470), il MISE DGSCERP attesta l'avvenuto pagamento tardivo da parte del suddetto operatore postale del contributo dovuto relativo all'anno 2013 e ne riferisce per il seguito di competenza.

Nel merito, non può escludersi la responsabilità dell'imprenditore per l'omesso pagamento del contributo per l'anno 2013, poiché ha effettuato tardivamente il pagamento del contributo annuale per l'anno 2013 previsto dal d.m. n. 75 del 2000.

Il fatto che una volta conosciuto l'avviso di postalizzazione dell'atto di contestazione l'imprenditore abbia voluto pagare immediatamente quanto dovuto (sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014 non oggetto di contestazione), induce a valutare positivamente l'operato dell'imprenditore, ma pur tuttavia si deve propendere per un'ordinanza ingiunzione, non essendo stato effettuato il pagamento del contributo entro i termini regolamentari previsti.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 7, d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto della autorizzazione generale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

B. Opera svolta dall'agente

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe non è intervenuto e ha effettuato il pagamento contestato. Va tenuto conto che stante la visura camerale, la ditta [omissis] è un piccolo imprenditore con un'azienda dalle dimensioni ridotte e che vi operano presumibilmente l'imprenditore e i familiari. Inoltre si presume che la suddetta ditta non

sia dotata di un'organizzazione interna di controllo idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

C. Personalità dell'agente

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è una impresa individuale ricadente nella piccola imprenditoria.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2013 nel quale si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che l'operatore [omissis], ha violato l'art. 15 D. lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 7 del medesimo decreto;

ORDINA

all'operatore [omissis] di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

INGIUNGE

all'operatore [omissis] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 221/15/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 221/15/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Roma, 20 aprile 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani